

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

1

In data 29 GIUGNO 2024, presso la sede sociale di Aselogna, via Palazzetto n.2, Cerea, alle ore 17,00 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione "Comunità Emmaus Aselogna", come da avviso inviato agli associati, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta **modifica articolo 14 dello statuto**, per poter permettere una nuova elezione a chi è già stato eletto tre volte nel Consiglio Direttivo. Questa l'attuale formulazione:

"Il Consiglio Direttivo è formato da un minima di 5 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Il numero è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi."

La nuova formulazione propone di togliere: **e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.**

Ai sensi di statuto, assume la presidenza dell'assemblea Luigino De Guidi, presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario Alessandro Masin. Il presidente **dichiara aperta** la seduta dopo aver constatato che l'assemblea è regolarmente costituita, essendo state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ed essendo partecipanti, come da statuto, oltre IL 75% dei soci: **presenti:** Berardo Matteo Biondani Lorenzo, Carpi Luisa, De Guidi Luigino, Fantin Marzia, Gelens Henk Franciscus, Masin Alessandro, Mandelli Vincenzo, Meneghello Luigi, Montagnana Gian Maria, Passuello Maria, Zanchetta Arianna, Ziviani Guido; partecipano e votano **in video** conferenza: Fior Renzo, Barbirato Chiara, Carmagnani Loris, Bissoli Stefano, Fanin Eva, Nogarole Silvana.

Come da ordine del giorno, viene proposta e discussa la modifica dell'articolo 14 dello statuto. **Tutti i presenti e i collegati in video approvano all'unanimità la proposta di sopprimere il limite dei tre mandati all'elezione del Consiglio Direttivo.** La nuova formulazione dell'art.14 risulta quindi la seguente:

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minima di 5 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Il numero è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 anni.

La carica di Consigliere e ogni altra carica sociale sono gratuite.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è il Presidente dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega.

Nell'atto di convocazione del Consiglio Direttivo è possibile prevedere l'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, qualora non siano soci e/o non siano stati eletti nel Consiglio, i responsabili delle Comunità di accoglienza gestite dall'Associazione e il fondatore di Emmaus Aselogna.

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta termina alle ore 17,45.

Cerea 29-06-2024

Il Segretario

"COMUNITÀ EMMAUS ASELOGNA"
Via Palazzetto, 2
37053 CEEA (VR)
C.F. 91021760235
Tel. 0442 35386
Cod. Reg. VR0508

Il Presidente

Luigino De Guidi



10000
9000
7000
5000
3000
1000
0

02 SET, 2024

richiesta all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario

1543

poste a lato

3 N. 000

Aggi. Privati Serie

Liquidati €

3.500,00

ATTO ESENTIVO

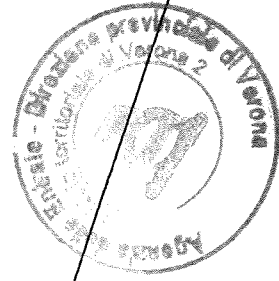
D. LGS.

11/7/2017

per il Direttore

Il Funzionario incaricato

[Signature]



COMUNITÀ EMMAUS ASELOGNA ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:
"COMUNITÀ EMMAUS ASELOGNA ODV".

L'Ente assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via palazzetto n.2 – frazione Aselogna nel comune di Cerea (VR).

L'organizzazione COMUNITÀ EMMAUS ASELOGNA ODV opera nel territorio della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Finalità e Attività)

L'Associazione è membro e fa riferimento ai valori e all'esperienza del Movimento "EMMAUS INTERNATIONAL" fondato nel 1949 in Francia dall'Abbé Pierre, i cui principi sono esposti nel Manifesto Universale sottoscritto a Berna (Svizzera) il 25 maggio 1969 e la cui vita associativa è regolata dagli statuti adottati a Montreal (Canada) il 4.7.1971.

Scopi dell'associazione sono:

- L'eliminazione di qualsiasi forma di emarginazione e di ingiustizia civile, sociale e culturale
- L'affermazione di un'economia di giustizia
- L'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà e di rispetto tra le persone e i popoli
- Il riconoscimento ad ogni essere umano dei diritti fondamentali dell'Uomo.
- La promozione di stili di vita ispirati alla sobrietà nei consumi e alla riduzione dell'impronta ecologica sul pianeta

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare (con riferimento agli ambiti di cui all'art.5, c.1 del CTS) nei settori:

- dei servizi sociali (lettera a);
- dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale (lettera i);
- della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u).

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 ed è l'organo sovrano.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, qualora non siano soci, i responsabili delle Comunità di accoglienza gestite dall'Associazione.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e/o revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva i programmi generali dell'associazione;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 11 (Convocazione)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente - mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale 15 giorni prima della data fissata per la riunione o per via elettronica - almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci. In casi di urgenza il termine predetto può essere ridotto fino a tre giorni.

Nell'atto di convocazione dell'Assemblea è possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. I voti sono palesi tranne quando riguardano persone

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. il numero è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 anni.

La carica di Consigliere e ogni altra carica sociale sono gratuite.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è il Presidente dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega.

Nell'atto di convocazione del Consiglio Direttivo è possibile prevedere l'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, qualora non siano soci e/o non siano stati eletti nel Consiglio, i responsabili delle Comunità di accoglienza gestite dall'Associazione e il fondatore di Emmaus Aselogna.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La rappresentanza legale e la firma spettano al presidente.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 16 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, compresi i poteri di firma.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, così come previsto all'art. 33 punti 1.2.3 del Decreto Lgs. n. 117/2017 s.m.i , necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate

ART. 20 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.** sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.**

ART. 26 (Responsabilità e assicurazione della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 28 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze del revisore contabile.

ART. 29 (Controversie)

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni

contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 30
(Disposizioni finali e rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

02 SET. 2024

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Barbara Dore

